



UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Sede: 00184 ROMA – Via Cesare Balbo, 43 - ☎ 06 47824327 - ☎ 06 47886945

<http://www.segretarientilocali.it>

e-mail: unscp@live.it

Lì 8 luglio 2014

Ai Segretari Comunali e Provinciali

Ai Comuni

Alle Province

OGGETTO: Abrogazione diritti di rogito – art. 10 D.L. 90/2014” – contenzioso – indicazioni applicative

Tra le norme inserite nel Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, l’art. 10 “Abrogazione dei diritti di rogito del Segretario Comunale e Provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria” interessa direttamente – come si desume dalla rubrica - la categoria dei Segretari Comunali e Provinciali.

L’Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, assieme ad altre OO.SS., intende chiedere al Parlamento di non confermare la disposizione, ed inoltre intende impugnare innanzi le competenti Autorità Giudiziarie tale norma ritenendo che vi siano ampi motivi per i quali essa debba essere disapplicata. A tal fine si allega alla presente una scheda riepilogativa nella quale si evidenzia come anche la componente retributiva dei diritti di segreteria sia contrattualizzata, ed è a tutti noto come per tutto il pubblico impiego sia vigente il principio della contrattualizzazione della disciplina retributiva (*Art.2 comma 3 del D. Lgs. 165/2001: “l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali”*), in base al quale il trattamento economico non può essere modificato da altra fonte che non sia il Contratto Collettivo medesimo.

Tralasciando in questa sede ogni ulteriore considerazione sui vizi di costituzionalità, sia per la evidente mancanza delle caratteristiche di straordinarietà ed urgenza di una simile disposizione (a escluderla basta il fatto stesso che tale istituto retributivo sia in vigore dal 1980, cioè da ben 35 anni: è un controsenso ritenere possa essere straordinariamente urgente l’abrogazione di una norma che è stata pacificamente applicata per un tale periodo e senza che sia minimamente intervenuto alcun fatto nuovo in materia), sia per la lesione del principio di cui all’art. 36 della Costituzione in materia di giusta retribuzione, **si ritiene necessario fornire ai Segretari ed agli Enti alcune indicazioni in attesa delle decisioni che il Parlamento assumerà** in fase di conversione e delle conseguenti azioni che questo Sindacato adotterà per difendere i legittimi interessi della categoria rappresentata.

Occorre premettere che la funzione rogatoria costituisce da sempre una **potestà**. Lo si desume chiaramente dalla mera interpretazione letterale dell’art. 97, comma 4, lett. c) del T.U.E.L., ove è scritto testualmente che il Segretario “... **può** rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente”. Vale la pena di notare che questa, in tutto il lungo elenco delle funzioni e competenze del Segretario, è l’unica occasione in cui la legge usa la locuzione “**può**”. E’ quindi

dubbio che tale funzione sia configurabile come un obbligo, anzi la presenza di una retribuzione direttamente collegata all'esercizio della funzione rogatoria supporta la tesi di una mansione estranea alle funzioni ordinariamente retribuite con le ordinarie voci retributive del personale dirigenziale (stipendio tabellare e retribuzione di posizione), e quindi l'eliminazione della retribuzione potrebbe finanche ritenersi implicitamente abrogativa della stessa funzione.

Ciò premesso, e fatte quindi le riserve del caso, l'Unione ritiene tuttavia corretto in tale fase:

- ✓ **invitare i Segretari**, per il rispetto che da sempre la categoria ha nei confronti dei Comuni e soprattutto dei cittadini, e in attesa di un auspicato "passo indietro" in sede di conversione, a continuare a svolgere le funzioni roganti, con particolare riferimento agli atti più comuni; resta tuttavia fermo che, poiché come innanzi detto la funzione rogatoria costituisce una potestà aggiuntiva e non certo la competenza fondamentale del Segretario, essa, specie per gli atti di maggiore complessità e gravosità, e particolarmente nei piccoli comuni che non sono dotati di uffici legali, va esercitata a condizione che le competenze ordinariamente acquisite siano chiaramente commisurate e coerenti con l'atto stesso;
- ✓ **invitare gli enti** a "congelare" in apposito capitolo di bilancio gli importi relativi alla quota dei diritti di rogiti dovuta in base al CCNL 16/05/2001 per tutti i contratti rogati dopo l'entrata in vigore del citato DL 90/2014, in considerazione della disposizione contenuta nel già citato art.2 comma 3 del D. Lgs. 165/2001 per il quale il CCNL 16/05/2001 non può essere disapplicato dalla norma del Decreto Legge, permanendo, quindi, in capo a ciascuna Amministrazione l'obbligo di applicare il trattamento economico previsto dal rispettivo contratto collettivo di lavoro (cfr. CdS, sez. IV, sentenza n. 1191/1999); si fa notare che tale indicazione è coerente col fine di evitare, oltre che inutili contenziosi dannosi sia per L'Ente che per i diretti interessati, anche l'aggravio del rischio che la successiva liquidazione dei diritti, sia nel caso che il Parlamento non converta la norma sia nel caso sia riconosciuto in sede giudiziale, costituisca debito fuori bilancio.

Naturalmente il Segretario ha pieno e totale diritto alla liquidazione della propria quota dei diritti di rogito per tutti gli atti rogati fino alla data di entrata in vigore del D.L. 90/2014. E questo a prescindere dalla successiva data in cui verrà disposta la relativa liquidazione in quanto la già citata disposizione **non ha, ovviamente, valenza retroattiva**. Per mero scrupolo, in merito al falso problema dei dubbi di retroattività che la norma farebbe insorgere, si rinvia alla lettura del parere 13723/09 reso dall'Avvocatura dello Stato per un'analogica vicenda (riduzione dell'incentivo progettazione operata dal D.L. 185/2008); parere nel quale si legge che *"... il legislatore ordinario può emanare norme retroattive ma a condizione che, secondo gli ordinari canoni ermeneutici, il dato precettivo della retroattività sia chiaramente esplicito dalla disposizione che lo introduce"* e che, nell'interpretazione, occorre garantire il rispetto dell'*"affidamento, legittimamente riposto dai dipendenti ... in una liquidazione del ... compenso... in applicazione della normativa ..."* vigente al momento della resa dell'attività.

La Segreteria Nazionale

Allegati:

- 1) tabella

| DIRITTI DI ROGITO PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO | | |
|---|---|--|
| Necessità forma scritta (elemento essenziale del contratto) | Tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, anche quando quest'ultima agisce iure privatorum, richiedono la forma scritta ad substantiam . | Corte di Cassazione, sez. I civile, 4 settembre 2009, n. 19206 |
| Quale tipo di documento | Documento pubblico è il «documento redatto con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica | Art. 2699 codice civile |
| Tipologie di contratto | Il contratto è stipulato mediante: <ul style="list-style-type: none"> ➤ atto pubblico notarile; ➤ forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice; ➤ scrittura privata | Art.11, comma 13 D. Lgs. 163/2006 |
| Soggetti abilitati per la PA: 1) a stipulare = rappresentare l'amministrazione 2) a rogare = conferire fede pubblica al documento | I contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione e ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante | Art.16 r.d. 2440/1923 Art. 93 r.d. 827/1924 |
| Soggetti abilitati per Comune e Provincia: 1) a stipulare = dirigente | “... Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: c) la stipulazione dei contratti;” | Art. 107 TUEL |
| 1) a rogare = unicamente Segretario comunale e provinciale | “... Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività... Il segretario inoltre: c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare | Art. 97 – 4 comma – TUEL |

| | | |
|---|---|--|
| | scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente; | |
| Disciplina dei contratti stipulati in forma pubblica/Responsabilità | <p>I contratti in forma pubblica sono ricevuti con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge notarile per gli atti notarili, in quanto applicabili.</p> <p>L'Ufficiale rogante svolge lo stesso compito che il notaio assume, ai sensi dell'art. 2699 c.c., per dare pubblica fede agli atti redatti, facendo sì che lo stesso faccia piena prova, fino a querela di falso (art. 221 c.p.c.) della provenienza del documento, delle dichiarazioni delle Parti e degli altri fatti che l'Ufficiale rogante attesti essere avvenuti alla sua presenza.</p> <p><u>L'atto redatto dal Segretario Generale/Ufficiale rogante è, dunque, un "atto pubblico" a tutti gli effetti.</u></p> <p><i>"I contratti stipulati nella forma prescritta dagli articoli precedenti hanno forza di titolo autentico per ogni effetto di legge e vanno perciò soggetti ad ogni formalità fiscale voluta dalle leggi generali per gli atti pubblici. Ad essi sono allegati i necessari documenti."</i></p> | <p>Art. 96 r.d. 2440/1923</p> <p>Art. 99 r.d. 827/1924</p> |
| Introito per il Comune/provincia | "... il provento annuale dei diritti di segreteria è ripartito nella misura unica del 90% da attribuire al Comune ... od alla Provincia ed il rimanente 10% al fondo di cui all'art.42 della legge 8 giugno 1962, n.604, e successive modificazioni". | Art. 30 Legge 15 novembre 1973 n.734 |
| Compenso per Segretario rogante | "Dal 1° gennaio 1979, una quota del provento spettante al comune o alla provincia ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n.734, (...) è attribuita al segretario comunale e provinciale rogante in misura pari al 75% e | Art. 41 Legge 312/1980 "Attribuzione nuovo stipendio ai segretari comunali" |

| | | |
|--|---|--|
| | fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento” | |
| Privatizzazione rapporto di lavoro segretario comunale e provinciale | “ <i>Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29 e successive modificazioni</i> ” | Art. 17 comma 74 della legge 15.5.1997 n.127 |
| Effetti della cd privatizzazione del pubblico impiego | “... l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali...” | Art.2 comma 3 del D. Lgs. 165/2001 |
| Retribuzione fondamentale segretario ai sensi CCNL | <p>La struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali si compone delle seguenti voci:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) trattamento stipendiale; b) indennità integrativa speciale; c) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; d) retribuzione di posizione; e) maturato economico annuo, ove spettante; f) retribuzione di risultato g) diritti di segreteria h) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate <p>Al segretario comunale e provinciale compete altresì una tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno.</p> <p>Per il calcolo del compenso per diritti di segreteria previsti dalla lettera g) del comma 1, si prendono a base le voci di cui allo stesso comma 1, con esclusione delle lettera f).</p> | Art.37 CCNL segretari comunali e provinciali - quadriennio normativo 1998-2001 |